



# COMUNE DI PREMOLO

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

### RENDE NOTO

che tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE O DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 <sup>(1)</sup>, **sono invitati ad iscriversi, entro il prossimo mese di luglio, negli elenchi integrativi comunali.**

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte d'Assise;
- e) Titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.

<sup>(1)</sup> Art. 12. (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.